



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 46/48 DEL 22.11.2019

---

**Oggetto:** Legge regionale 2 agosto 2018, n. 33 "Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza". Misure attuative anno 2019. Approvazione preliminare.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con la proposta n. 104044 del 2019, ricorda che con la legge regionale n. 33 del 2 agosto 2018 è stato istituito il reddito di libertà (di seguito: RDL) per le donne vittime di violenza, con il quale, in continuità con le disposizioni della legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 (Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza) la Regione Sardegna opera attivamente affinché ogni donna vittima di violenza domestica in condizione di povertà materiale sia messa in grado di uscire dal circuito della violenza e della dipendenza economica, per costruire la propria autonomia personale e lavorativa e riconquistare la propria dignità sociale. Il RDL si configura come una specifica misura di sostegno per le donne vittime di violenza domestica che si trovino in condizioni di povertà con o senza figli minori, a fronte dell'impegno a seguire un progetto personalizzato volto al raggiungimento dell'autonomia ed emancipazione.

Con la deliberazione n. 64/21 del 28 dicembre 2018 sono state approvate le misure attuative del RDL, a valere sui fondi dell'esercizio 2018.

Con la deliberazione citata, la Giunta, tra l'altro, ha stabilito:

- di destinare le risorse stanziate, pari a € 300.000, ai progetti personalizzati, previsti dall'art. 2 della L.R. n. 33/2018;
- di affidare agli Ambiti Plus (in raccordo con i Comuni, con i Centri antiviolenza, con le autorità scolastiche, con i Centri per l'impiego e con gli altri soggetti coinvolti) la predisposizione e la condivisione, con la donna beneficiaria, del piano personalizzato di interventi;
- di ripartire lo stanziamento in parti uguali tra gli Enti gestori degli ambiti Plus di Olbia, Sassari, Oristano, Cagliari e Nuoro, nei quali sono ubicate le Case di accoglienza istituite ai sensi della L.R. n. 8/2007;
- di determinare i criteri di accesso al beneficio nonché i criteri di selezione delle domande, che definiscono il livello di gravità del bisogno in base al quale stilare la graduatoria delle donne aventi diritto al RDL.



L'Assessore, evidenziato che nell'esercizio finanziario 2019 la Regione ha confermato il medesimo stanziamento, pari alla somma di € 300.000 per l'attuazione della legge, richiama il disposto di cui all'art. 11 della stessa, che affida alla Giunta, previo parere della Commissione consiliare competente, il compito di definire le linee guida che contengono le misure attuative del reddito di libertà.

Pertanto, tenuto conto anche degli esiti della riunione con gli Ambiti Plus (tenutasi il 9 ottobre 2019), che hanno riferito sullo stato di attuazione della misura a valere sui fondi del 2018, l'Assessore propone di adottare, in via preliminare, le linee guida di seguito descritte in relazione ai fondi dell'annualità 2019.

#### **1. Criteri e modalità di ripartizione degli stanziamenti e individuazione dei soggetti attuatori.**

A. Anche per l'anno 2019, le risorse stanziare ammontano a € 300.000; si tratta una somma all'evidenza insufficiente ad assicurare un'efficace attuazione delle diverse misure previste dalla legge: i progetti personalizzati (art. 2); incentivi alle imprese che assumono donne vittime di violenza (art. 3); contributi alle famiglie che ricevono in affido le donne (art. 9); l'esenzione dal pagamento delle imposte regionali per le imprese individuali la cui titolare è una donna vittima di violenza (art. 10).

Pertanto, risulta ragionevole confermare la destinazione dello stanziamento solo al finanziamento dei progetti personalizzati ex art. 2, che, così muniti di una consistente dote finanziaria, possono raggiungere le finalità loro attribuite dalla legge stessa.

B. Dallo stato di attuazione del RDL 2018, è emerso un significativo livello di adeguatezza da parte degli Ambiti Plus nella gestione dell'intervento.

Per l'effetto, appare conforme ai principi di buon andamento dell'azione amministrativa continuare a destinare a tali Ambiti Plus le risorse stanziare affidandone, in tal modo, agli stessi, l'attuazione della misura nelle diverse fasi in cui la stessa si articola (ricognizione dei fabbisogni; redazione del progetto personalizzato, esecuzione, rendicontazione e monitoraggio dello stesso).

Pertanto, anche le risorse stanziare nel 2019 vengono destinate agli Ambiti Plus, nei cui territori si trovano Case di accoglienza delle donne vittime di violenza, istituite ex lege n. 8/2007 (Olbia, Sassari, Oristano, Cagliari e Nuoro). Poiché in ognuno di questi cinque ambiti è presente una sola Casa di accoglienza, le predette risorse vengono assegnate al Comune nel cui territorio è



ubicata la Casa di accoglienza, che coincide, peraltro, con il Comune capofila dell'Ambito Plus.

Gli Ambiti Plus operano in raccordo con i Comuni, con i Centri anti violenza, con le autorità scolastiche, con i Centri per l'impiego e con gli altri soggetti a vario titolo coinvolti.

C. Dallo stato di attuazione del RDL del 2018, è emerso che le risorse stanziare a favore dei diversi Ambiti Plus sono risultate congrue in relazione ai fabbisogni rilevati.

Conseguentemente, si conferma la ripartizione dello stanziamento in parti uguali tra gli Enti gestori degli Ambiti Plus suindicati.

## **2. Ammontare minimo e massimo del contributo.**

L'ammontare minimo e massimo del sussidio economico mensile è così determinato:

- nel caso di donna sola, è stabilito nella misura fissa di € 780;
- nel caso di donna con figli minori, l'ammontare minimo del contributo è determinato dall'applicazione della formula ISTAT di calcolo della soglia di povertà assoluta, tenendo conto, ai fini della sua determinazione, del luogo di residenza o di domicilio della donna;
- il contributo così determinato è aumentato rispettivamente: di € 100 se la donna sia persona con disabilità o abbia figli con disabilità; di € 200, se la donna sia persona con disabilità e abbia figli con disabilità.

## **3. Criteri di accesso al Reddito di libertà.**

In armonia con le disposizioni di cui all'art. 4 della legge, che disciplina i requisiti e le condizioni di accesso alla misura, possono accedere al RDL le donne, con o senza figli minori, vittime di violenza certificata dai servizi sociali del Comune di residenza o dai servizi sociali del Comune di nuovo domicilio, che si trovino in una situazione di pericolo attuale e concreta, che ha determinato il loro inserimento in una casa di accoglienza.

## **4. Criteri di selezione delle domande.**

Fermo restando quanto stabilito al paragrafo 5 in ordine al procedimento, in caso in cui le risorse disponibili siano insufficienti rispetto ai fabbisogni rilevati, l'individuazione delle donne ammesse al beneficio ha luogo sulla base del livello di gravità del bisogno, determinato dai seguenti criteri:

1. gravità della condizione personale della donna richiedente, determinata dallo stato di salute, gravidanza, disabilità certificata ai sensi della L. n. 104/1992, bassa scolarizzazione (fino ad un massimo di 30 punti su 100);



2. gravità della condizione familiare determinata dalla presenza di figli minori e/o figli con disabilità (fino ad un massimo di 30 punti su 100);
3. condizione reddituale e patrimoniale della donna richiedente certificata dalla dichiarazione dei redditi personale o da autocertificazione attestante il reddito personale (fino ad un massimo di 20 punti su 100);
4. tempo di permanenza all'interno di una casa di accoglienza (fino ad un massimo di 20 punti su 100).

#### **5. Procedimento.**

Lo stato di attuazione della misura ha evidenziato che il requisito di accesso della permanenza della donna in una casa di accoglienza permette agevolmente di individuare le potenziali beneficiarie della misura, attraverso una ricognizione delle presenze in tali strutture. Da ciò derivandone che la redazione e la pubblicazione di un avviso per l'individuazione della platea delle ammesse alla misura costituiscono un ingiustificato aggravio procedimentale, fonte di significativi oneri amministrativi in capo agli Ambiti Plus, con inevitabile dilatazione dei tempi di conclusione del procedimento stesso.

Pertanto, risulta coerente con l'obiettivo di rendere più efficace il procedimento, garantendone, al contempo, la trasparenza, definire il seguente iter per l'individuazione delle destinatarie della misura: i Comuni, tramite gli Ambiti Plus, in raccordo con le équipes delle Case di accoglienza, acquisito il consenso delle donne che si trovano nelle stesse, secondo il metodo della co-progettazione, predispongono il piano personalizzato di interventi, in base ai criteri delle presenti linee guida.

La durata del piano personalizzato coincide con quella dell'erogazione del RDL che, per legge, può svolgersi per un periodo nel minimo di dodici mesi e nel massimo di trentasei mesi. La durata dell'erogazione del RDL e del piano sono definite in sede di co-progettazione, avuto riguardo alla disponibilità delle risorse assegnate ad ogni Ambito e alla gravità della situazione della vittima di violenza, determinata sulla base dei criteri definiti nelle presenti linee guida.

Il piano personalizzato di interventi, a titolo esemplificativo, può prevedere singolarmente o congiuntamente i seguenti interventi:

- erogazione di un sussidio economico;
- accesso ai dispositivi di politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione;
- avvio all'autoimpiego;
- aiuto economico per favorire la mobilità geografica per sfuggire alla condizione di violenza;



- garanzia della continuità scolastica della donna vittima di violenza e per i figli minori e maggiorenni;
- sostegno per il raggiungimento dell'autonomia abitativa.

L'Assessore dà atto fin d'ora del fatto che la presente deliberazione costituisce elemento essenziale per l'accesso al finanziamento degli interventi descritti e che pertanto la relativa approvazione riveste carattere d'urgenza.

L'Assessore prosegue facendo presente che con nota prot. n. 13397 del 15 novembre 2019 è stata richiesta la convocazione della Conferenza Regione - Enti Locali e che occorre l'attivazione della procedura di cui all'art. 13, comma 3, della L.R. 17 gennaio 2005, n. 1, che prevede che in caso d'urgenza la Giunta regionale possa provvedere senza la previa intesa e che i provvedimenti così adottati dovranno essere sottoposti all'esame della Conferenza entro i successivi sette giorni.

La Giunta regionale, vista e condivisa la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali

### **DELIBERA**

- di approvare in via preliminare, per le motivazioni indicate in premessa, le misure attuative del reddito di libertà a valere sulle risorse stanziare nell'anno 2019, pari a € 300.000, così come definite nelle linee guida, che allegate alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la somma di € 300.000 grava sul Capitolo SC08.7219 – Missione 12 - Programma 04 del Bilancio di previsione 2019;
- di dare atto che la presente deliberazione, contenente le linee guida del RDL anno 2019, è trasmessa alla Commissione consiliare competente, per l'espressione del parere previsto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 33 del 2 agosto 2018;
- di dare atto che la presente deliberazione, per i motivi di urgenza sopra evidenziati, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 17 gennaio 2005, n. 1, viene approvata senza la previa intesa in sede di Conferenza Regione - Enti Locali, cui verrà sottoposta entro i successivi sette giorni.

Letto, confermato e sottoscritto.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 46/48  
DEL 22.11.2019

**Il Direttore Generale**

Silvia Curto

**Il Vicepresidente**

Alessandra Zedda